

**SENATO DELLA REPUBBLICA
XIV LEGISLATURA**

Servizio del bilancio

Edizione provvisoria

Nota di lettura

n. 35

A.S. n. 1826: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)". (Approvato dalla Camera dei deputati)

**Titolo II
Disposizioni in materia di entrata**

LEGGE FINANZIARIA

Novembre 2002

INDICE

Premessa	pag.	1
Capo I - Primo modulo della riforma del sistema fiscale statale		
Articolo 2 (Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)	pag.	2
Articolo 3 (Sospensione degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche).....	pag.	8
Articolo 4 (Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche)	pag.	11
Articolo 5 (Riduzioni dell'imposta regionale sulle attività produttive)	pag.	15
Capo II - Disposizioni in materia di concordato		
Articolo 6 (Concordato preventivo)	pag.	23
Articolo 7 (Concordato per gli anni pregressi)	pag.	26
Articolo 8 (Adeguamento delle esistenze iniziali del magazzino)	pag.	32
Articolo 9 (Chiusura delle liti fiscali pendenti)	pag.	35
Capo III - Proroghe		
Articolo 10 (Disposizioni in materia di reimmatricolazione dei veicoli)	pag.	37
Articolo 11 (Proroghe di agevolazioni per il settore agricolo)	pag.	38
Articolo 12 (Emersione di attività detenute all'estero)	pag.	44

PREMESSA

Il Governo, nel corso della prima lettura, ha fornito, in data 22 ottobre, una nota integrativa alla RT iniziale.

Si premette altresì che sul Titolo I, recante Disposizioni di carattere finanziario, nonché sul Titolo IV, Norme finali, e in particolare sull'articolo 68, in materia di copertura finanziaria, sono già state prodotte osservazioni nel DB n. 33, rispettivamente sotto il profilo del rispetto del comma 6 dell'articolo 11 della legge n. 468 del 1978 e del comma 5 del medesimo articolo.

Si allega, infine, al presente lavoro, così come alla Nota di lettura n. 36, riguardante il Titolo III, Disposizioni in materia di spesa, l'allegato 7 aggiornato relativamente agli effetti delle singole norme sui saldi di finanza pubblica (fonte: Ministero dell'economia e delle finanze).

CAPO I - PRIMO MODULO DELLA RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE STATALE

Articolo 2

(Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)

Commi 1-4 - Modifiche alla disciplina dell'IRPEF

Il capo I del titolo II del disegno di legge finanziaria contiene disposizioni con le quali si intende attuare il primo modulo della riforma del sistema fiscale statale. In particolare, l'articolo in esame è volto ad avviare, a partire dal 2003, la riforma dell'IRPEF di cui al disegno di legge delega in materia di riforma del sistema fiscale statale, attualmente all'esame del Senato.

Il comma 1, lettera b), prevede l'inserimento nel TUIR di un nuovo articolo 10-*bis*, denominato "Deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione". Il nuovo articolo prevede una deduzione dal reddito complessivo, aumentato del credito di imposta per dividendi di cui all'articolo 14 del TUIR, e ridotto degli oneri deducibili di cui all'articolo 10 del medesimo testo unico; l'importo base di tale nuova deduzione (cd. *no tax-area*) è stabilito in 3.000 euro, e vengono individuati gli importi che la elevano, di ammontare diverso a seconda delle tipologie di reddito che concorrono a formare il reddito complessivo¹.

La deduzione complessiva spetta a ciascun contribuente per la quota corrispondente al valore del rapporto tra l'ammontare di 26.000 euro,

¹ Si tratta di deduzioni non cumulabili tra loro, di importo pari a 4.500 euro per i lavoratori dipendenti, a 4.000 euro per i pensionati e a 1.500 euro in relazione al lavoro autonomo ed all'impresa

aumentato della nuova deduzione complessiva e degli oneri deducibili ai sensi dell'articolo 10 del TUIR e diminuito del reddito complessivo del contribuente e del credito d'imposta sui dividendi distribuiti, e il medesimo importo di 26.000 euro.

Il comma 1, lettera c), modificando l'articolo 11 del TUIR, rimodula gli scaglioni di reddito e le aliquote d'imposta da applicare agli scaglioni stessi.

Il comma 1, lettera d), sostituisce l'articolo 13 del TUIR, rideterminando l'importo delle detrazioni spettanti, rispettivamente, ai titolari di reddito da lavoro dipendente, di lavoro autonomo, di impresa minore e di pensione.

Il comma 2 è volto ad armonizzare la previsione della nuova deduzione con gli adempimenti ai quali è tenuto il sostituto d'imposta in sede di effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Il comma 3 prevede una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti, in base alla quale essi potranno eventualmente scegliere di applicare, ai fini della determinazione dell'IRPEF dovuta per il 2003, il regime vigente alla data del 31 dicembre 2002, se più vantaggioso per loro.

Le modifiche apportate all'articolo dal maxi-emendamento approvato dalla Camera dei deputati ripristinano il testo originario della disposizione, che era stata modificata in seguito all'approvazione di un emendamento d'iniziativa parlamentare da parte della Commissione bilancio della Camera dei deputati; esse comportano, di conseguenza, un incremento di gettito corrispondente alla perdita di gettito valutata a suo tempo dal Governo in relazione al citato emendamento². Si tratta di 382 milioni di euro per l'anno

² Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Resoconto sommario e stenografico*, 23 ottobre 2002, pag. 138.

2002, 393 milioni di euro per l'anno 2003 e 420 milioni di euro per l'anno 2004.

La RT e l'allegato prospetto riepilogativo aggiornato degli effetti del disegno di legge (allegato 7) quantificano le minori entrate correnti derivanti dagli interventi, sia sul saldo netto da finanziare che sul fabbisogno del settore statale e sull'indebitamento netto della Pubblica Amministrazione, in 3.490 mln di euro per il 2003, 3.548 mln di euro per il 2004 e 3.800 mln di euro per il 2005. A tale risultato la RT perviene considerando un effetto positivo di gettito derivante dall'autotassazione, con riferimento all'anno 2004, per 587 mln di euro ed all'anno 2005, per 335 mln di euro.

La perdita di gettito stimata è correlata alla nuova curva IRPEF, sulla base delle dichiarazioni in possesso dell'anagrafe tributaria; il maggior gettito per gli anni 2004-2005, invece, deriva dalla corretta determinazione delle deduzioni spettanti ai lavoratori dipendenti e pensionati.

Il Governo ha chiarito³ che, con riferimento all'effetto di cassa dell'addizionale regionale, la RT originaria conteneva un errore materiale per l'anno 2003; la relativa tabella corretta dovrebbe indicare 0 per il 2003, - 274 mln di euro per il 2004 e - 265 mln di euro per il 2005. Tale rettifica appare fondata, in quanto, in base alle vigenti norme in materia di prelievo delle addizionali IRPEF da parte dei sostituti d'imposta, il nuovo ammontare dovuto sarà determinato in occasione del conguaglio relativo ai redditi 2003 e trattenuto successivamente in un numero massimo di undici rate, nel corso dell'anno 2004. Tuttavia, nell'allegato 7 continua a essere indicata per il 2003 una perdita di gettito di 214 mln a tale titolo.

³ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 22 ottobre 2002, pag. 442.

Al riguardo, si segnalano le seguenti osservazioni:

- la RT iniziale nonché la documentazione governativa depositata successivamente⁴ si limitano a fornire l'effetto finanziario finale delle disposizioni, chiarendo che tale stima è stata elaborata sulla base dell'applicazione della nuova curva IRPEF alle singole dichiarazioni in possesso dell'anagrafe tributaria; non è quindi possibile effettuare una verifica puntuale rispetto alle cifre indicate;
- sarebbe opportuno disporre di ulteriori elementi in relazione al dato di gettito IRPEF derivante da autotassazione, in quanto non è chiaro quali siano le ipotesi che danno luogo ad un risultato netto di maggiore entrata, che dovrebbe essere la risultante dell'effetto di minore gettito derivante dall'applicazione delle norme ai contribuenti che espongono redditi di lavoro autonomo e di impresa minore e dell'effetto di ripresa di gettito (rispetto alla perdita scontata in sede di ritenute sui redditi di lavoro dipendente e di pensione), relativo alla corretta attribuzione, in sede di dichiarazione dei redditi, della deduzione spettante ai lavoratori dipendenti e pensionati. In proposito, il Governo si limita ad affermare, nella documentazione integrativa, che l'effetto di minore gettito derivante dall'applicazione delle norme ai contribuenti che dichiarano redditi di lavoro autonomo e di impresa minore, rispetto alla normativa vigente nel 2003, sussiste solo per i redditi più bassi, a fronte del verificarsi di un incremento di gettito in relazione alle altre classi di reddito;
- con riferimento alla clausola di salvaguardia il Governo ha precisato che il suo effetto in termini di competenza, pari a una perdita di gettito di 431 mln di euro in termini di competenza, è stato considerato anche per l'anno 2004,

anche se - testualmente - la norma lo prevede solo per il 2003. Il Governo ha precisato, inoltre, che tali effetti in termini di cassa relativamente all'anno 2004 sono rinvenibili solo a partire dalle dichiarazioni presentate nel 2005. La stima effettuata non risponderebbe tecnicamente al principio della legislazione vigente; tuttavia si può ritenere che la considerazione di tali minori entrate anche per gli anni successivi rappresenti un criterio di stima prudenziale nella valutazione degli effetti della norma.

Comma 5 - Proroga detrazione IRPEF per interventi di ristrutturazione

La norma dispone la proroga dal 31 dicembre 2002 al 30 giugno 2003 del termine entro il quale devono essere sostenute le spese per il recupero del patrimonio edilizio al fine di beneficiare della detrazione di cui all'articolo 1 della legge n. 449 del 1997 e successive modificazioni. La detrazione si applica nella misura del 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo; il tetto di spesa con riferimento al quale si può utilizzare la citata detrazione è pari a 40.000 euro. Inoltre, nel caso in cui la ristrutturazione consista nella mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1° gennaio 1998, per il calcolo del limite massimo della spesa alla quale è collegabile la detrazione bisogna tenere in considerazione anche le spese sostenute negli anni precedenti.

La disposizione è stata introdotta da un emendamento approvato dalla Camera dei deputati; tale emendamento risultava corredato da una nota tecnica in base alla quale le relative minori entrate vengono quantificate in 9

⁴ *Ibidem.*

mln di euro per il 2003, 86 mln di euro per il 2004 e 61 mln di euro per il 2005.

La stima è stata effettuata sulla base dei dati delle dichiarazioni IRPEF per l'anno d'imposta 1998, quando era permessa una detrazione in misura del 41 per cento; tali dati indicano un complesso di detrazioni pari a 682 mld di lire, corrispondente a circa un quinto del 41 per cento delle spese sostenute⁵ e quindi a 6.524 mld di lire. Viene quindi calcolata la percentuale di detrazione del 36 per cento rispetto a tale importo, che non viene aggiornato al 2003 nell'ipotesi che l'incremento collegato alla crescita dei valori sia neutralizzato dalla minore entità dell'importo massimo per il quale è consentita la detrazione⁶. Sulla base della ripartizione della detrazione in 10 anni risulta una perdita di gettito di competenza pari a 117 mld di lire in ragione d'anno, corrispondenti a circa 61 mln di euro. Ai fini della quantificazione della perdita di gettito in termini di cassa la nota tecnica ipotizza che circa il 25 per cento dei contribuenti usufruirà della detrazione IRPEF attraverso il modello 730, con rimborso immediato e senza effetti sull'acconto, e che il 15 per cento della detrazione maturata venga utilizzato già nel 2003 in sede di acconto per il 2004.

Non vi sono osservazioni con riferimento alla quantificazione degli effetti relativi agli anni 2003-2006, in considerazione del fatto che gli studi esistenti in relazione all'effetto delle agevolazioni fiscali sul settore delle ristrutturazioni immobiliari, che riportano importi complessivi delle detrazioni superiori a quello indicato nella nota tecnica, non tengono

⁵ Risulta infatti che la quasi totalità dei contribuenti, potendo scegliere tra una ripartizione in cinque o in dieci anni, abbiano optato per la prima soluzione.

⁶ Per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2002 l'ammontare massimo di spesa era fissato in 150 mln di lire.

verosimilmente in debito conto l'incidenza di fenomeni di evasione fiscale né della rinuncia da parte di taluni contribuenti ad avvalersi dell'agevolazione.

Si segnala invece che sarebbe corretto effettuare la proiezione di minor gettito per tutto il periodo interessato dal beneficio, che in questo caso è di durata decennale; è quindi necessario che la quantificazione si estenda oltre l'anno 2006.

Articolo 3

*(Sospensione degli aumenti delle addizionali
all'imposta sul reddito delle persone fisiche)*

L'articolo contiene disposizioni "propedeutiche" rispetto all'attuazione del titolo V della parte seconda della Costituzione.

In particolare, la lettera a) dispone la sospensione temporanea⁷ degli aumenti delle addizionali all'IRPEF per i comuni e le regioni, nonché (in seguito all'approvazione di un emendamento governativo da parte della Camera dei deputati) delle maggiorazioni dell'aliquota IRAP, deliberati successivamente al 29 settembre 2002 e non confermativi delle aliquote in vigore per l'anno 2002.

La RT specifica che la norma non ha effetti sul bilancio dello Stato, in quanto è riferita a risorse proprie di regioni ed enti locali e che, trattandosi di un congelamento della situazione esistente, non si determinano effetti sul gettito a legislazione vigente.

⁷ La sospensione è disposta fino al raggiungimento di un accordo ai sensi del decreto legislativo n. 281 del 1997, in sede di Conferenza unificata tra Stato, Regioni ed Enti locali, sui meccanismi strutturali del cosiddetto federalismo fiscale.

Tale affermazione appare condivisibile sulla scorta dell'applicazione del criterio della legislazione vigente. Si fa presente, al riguardo, che nel corso del dibattito in prima lettura è stato sottolineato che i vincoli introdotti con la disposizione in esame alla discrezionalità delle scelte di bilancio degli enti territoriali sono suscettibili, a certe condizioni, di determinare un irrigidimento della finanza regionale e locale: ciò in particolare nell'ipotesi in cui i suddetti enti non riuscissero a compensare i ridotti margini di manovra sulle entrate proprie con interventi di contenimento dal lato della spesa.

La lettera b) dispone poi l'istituzione dell'Alta Commissione di studio per la definizione dei principi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. L'istituzione di tale organismo non dovrebbe comportare oneri per il bilancio dello Stato (pur non essendo tale circostanza precisata nel testo della norma), in quanto si dispone che l'Alta Commissione si avvalga della struttura di supporto della Commissione tecnica per la spesa pubblica, che viene soppressa contestualmente.

La Camera dei deputati ha modificato la lettera b) in esame, stabilendo che l'Alta Commissione individui i parametri per la regionalizzazione del reddito delle imprese ai fini di una piena applicazione del principio della compartecipazione al gettito dei tributi erariali riferibili al territorio di comuni, province, città metropolitane e regioni⁸. In particolare viene attribuito all'Alta Commissione il compito di individuare le modalità operative che consentano l'applicazione effettiva dell'articolo 37 dello statuto della regione siciliana⁹, affinché la suddetta regione percepisca direttamente il gettito IRPEF e IRPEG relativo ad attività industriali e commerciali svolte nel territorio della

⁸ Si rammenta che tale principio è sancito dall'articolo 119 della Costituzione.

⁹ Si tratta del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455.

regione, anche se da parte di soggetti aventi sede legale al di fuori del territorio stesso. Al riguardo, l'allegato 7 indica - ai soli fini dell'indebitamento netto della pubblica amministrazione - minori entrate pari a 166 mln di euro nel 2003, 221 mln nel 2004 e 221 mln nel 2005. In assenza di RT, sarebbe quindi opportuno acquisire dal Governo un'indicazione dei criteri utilizzati per la quantificazione degli effetti finanziari della norma in esame.

Non è chiaro, poi, perché tali effetti siano computati solo ai fini del conto della pubblica amministrazione, in quanto il tenore della norma suggerirebbe piuttosto un impatto sul saldo netto da finanziare e l'irrilevanza ai fini dell'indebitamento netto.

Al riguardo, si segnala infatti che l'attuazione di tale disposizione, a seguito della definizione dei criteri e parametri sopra richiamati da parte dell'Alta Commissione, non potrà non determinare un "travaso" di risorse dal livello centrale a quello territoriale della Pubblica Amministrazione, con conseguenti effetti sul saldo netto da finanziare del bilancio di competenza dello Stato, pur se a livello di conto della pubblica amministrazione tali operazioni risultino compensate.

Articolo 4

(Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche)

Il comma 1 fissa al 34 per cento la misura dell'IRPEG, a decorrere dal 1° gennaio 2003; contestualmente, viene adeguato l'importo del credito d'imposta sui dividendi (ordinario e limitato) spettante in relazione alla nuova aliquota.

Comma 1, lettera b) - Riduzione dell'aliquota IRPEG

La disposizione prevede la riduzione dell'aliquota IRPEG dal 35 al 34 per cento a partire dal periodo di imposta 2003.

La RT associa alla norma effetti di minore entrata, in termini di cassa, pari a 194 mln di euro per il 2003, 2.064 mln per il 2004 e 1.378 mln per il 2005. La stima è stata effettuata applicando una percentuale di acconto effettiva del 75% sulle seguenti minori entrate, in termini di competenza: 1.290 mln di euro per il 2003 e 1.340 mln di euro per il 2004. Tali valori rappresentano l'ammontare di gettito corrispondente ad un punto percentuale di aliquota, applicato sui dati delle dichiarazioni dei redditi UNICO 2001 di società di capitali ed enti commerciali e sui dati dell'autotassazione IRPEG 2001 e 2002 mediante modello di versamento unificato F24 da parte di enti non commerciali.

Al riguardo, la relazione tecnica originaria non forniva ulteriori indicazioni tali da consentire una puntuale verifica della quantificazione. Un riscontro sommario con i dati sul gettito IRPEG relativi agli ultimi esercizi suggeriva tuttavia la possibilità di una sovrastima della perdita di gettito (come se in sede di stima fosse stata considerata unicamente l'aliquota ordinaria IRPEG, ignorando cioè l'applicazione del regime agevolativo DIT).

La nota integrativa¹⁰ successivamente fornita dal Governo specifica che l'importo di 1.260 mln di euro (al netto di 30 mln di euro corrispondenti agli enti non commerciali) indicato come perdita di gettito di competenza 2003 conseguentemente alla riduzione di un punto percentuale dell'aliquota ordinaria IRPEG delle società di capitali e degli enti commerciali, rappresenta

sia la riduzione del gettito da autotassazione (minori versamenti in acconto ed a saldo) che l'imposta a credito che il contribuente può utilizzare in compensazione interna (cioè sempre ai fini IRPEG) alla dichiarazione dei redditi ed esterna (cioè ai fini di altri tributi) nel modello F24, come cessione di crediti intragruppo oppure chiedere a rimborso; al riguardo la nota integrativa ribadisce che tutti gli effetti citati incidono sul bilancio dello Stato.

Sembra quindi che nella stima della perdita di gettito IRPEG la RT abbia (prudenzialmente) considerato anche la maggiore imposta IRPEG versata dal contribuente rispetto al dovuto e dunque a credito dello stesso (da recuperare con le citate modalità), ma di ciò è opportuno avere conferma da parte del Governo.

La RT precisa poi che la stima del gettito IRPEG per gli anni 2003 e seguenti tiene conto delle recenti modifiche in materia di svalutazioni, regime DIT e accantonamenti alle riserve tecniche delle società di assicurazioni, contenute nel decreto-legge n. 209 del 2002. Poiché tale provvedimento è tuttora all'esame del Parlamento, che ha modificato in misura rilevante ciascuna delle tre discipline menzionate, sarebbe opportuno che il Governo confermasse se, in relazione a tali modifiche, possa essere rivista la stima già fornita con riguardo al gettito IRPEG.

Comma 1, lettere a) e c) e comma 2 - Adeguamento della misura del credito di imposta attribuito in sede di distribuzione dei dividendi

¹⁰ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 22 ottobre 2002, pag. 445.

Le norme, in relazione alla riduzione dell'aliquota ordinaria IRPEG di cui alla lettera b), adeguano la misura del credito di imposta spettante ai percettori di utili dal 53,85% dell'utile distribuito al 51,51% per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2003; gli utili la cui distribuzione è deliberata dal 1° gennaio 2004 hanno già scontato un'aliquota IRPEG ordinaria del 35%.

La RT attribuisce alle citate disposizioni minori entrate per cassa pari a 539 mln di euro nell'anno 2004 e 770 mln di euro di maggiori entrate per il 2005. In termini di competenza l'effetto di minore entrata IRPEG è indicato in 308 mln di euro nel 2003, a fronte di 308 mln di euro di maggiori entrate IRPEF nel 2004.

A questo proposito, si segnala che l'ipotesi che i dividendi netti siano equamente distribuiti tra percettori persone giuridiche e percettori persone fisiche e che sia di conseguenza uguale l'ammontare del credito di imposta attribuito non era suffragata nella RT originaria da specifici dati. Tale distribuzione incide peraltro sull'effetto complessivo netto delle disposizioni nel biennio 2003-2004: tale effetto risulterebbe infatti neutrale nell'ipotesi di equa distribuzione adottata dalla RT, mentre comporterebbe una minore entrata nel caso in cui fosse maggiore la quota di dividendi attribuita ai soggetti IRPEG e, viceversa, di maggiore entrata nell'eventualità opposta.

Tale differenza di effetti finanziari è riconducibile in sostanza alla sfasatura degli esercizi temporali in cui il dividendo concorre alla formazione del reddito imponibile nelle diverse ipotesi descritte.

Al riguardo, la citata nota integrativa ha evidenziato che l'ipotesi di equidistribuzione sarebbe suffragata dai dati UNICO 2001 - Società di capitali ed enti commerciali (relativamente al credito di imposta sui dividendi

utilizzato nel 2000) e UNICO 2000 - Società di capitali ed enti commerciali (relativamente all'ammontare di dividendi distribuiti nell'esercizio).

Si rileva, infine, che per le persone giuridiche l'effettiva possibilità di utilizzare il credito di imposta nell'esercizio in cui esso è attribuito è subordinata alla capienza nell'imposta medesima e può verificarsi l'eventualità che un credito di imposta pieno venga trasportato all'esercizio successivo o portato a rimborso. Esiste dunque l'eventualità che l'effetto negativo quantificato dalla RT con riferimento a tali soggetti possa assumere un profilo temporale diverso da quello indicato dalla RT, distribuendosi anche negli esercizi successivi.

Articolo 5

(Riduzioni dell'imposta regionale sulle attività produttive)

L'articolo introduce sostanziali innovazioni alla disciplina dell'IRAP con l'obiettivo primario - sempre nell'ambito dell'attuazione della riforma fiscale - di ridurre l'incidenza del costo del lavoro sulla base imponibile da assoggettare ad imposizione.

Comma 1, lettere a) e b) - Deducibilità delle borse di studio

Le norme prevedono l'esclusione dalla base imponibile IRAP delle amministrazioni pubbliche e degli enti non commerciali delle somme corrisposte a titolo di borsa o assegno di studio, esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, attribuite successivamente al 1999.

La RT associa alle disposizioni un effetto negativo sui saldi di finanza pubblica pari, per competenza, a 38 mln di euro a decorrere dal 2003, e corrispondenti, in termini di cassa a 70 mln nel 2004 e 38 mln nel 2005¹¹.

Al riguardo, si segnala che - diversamente da quanto indicato nella RT - tali effetti dovrebbero incidere unicamente sul saldo netto da finanziare, in relazione ai maggiori trasferimenti alle regioni per compensare il minor gettito IRAP, mentre l'effetto sull'indebitamento netto della PA dovrebbe essere nullo, nella misura in cui si tratta di minori imposte versate da amministrazioni pubbliche.

Comma 2, lettera a), punto 1 - Deducibilità totale dei contratti di formazione-lavoro

La norma prevede che, ai fini della determinazione della base imponibile IRAP, le spese per il personale assunto con contratti di formazione lavoro, attualmente deducibili nella misura del 70%, diventino deducibili per intero.

La RT quantifica le minori entrate IRAP derivanti dalla disposizione in 66 mln di euro, in termini di competenza, a decorrere dal 2003; le corrispondenti minori entrate per cassa vengono indicate in 122 mln di euro per il 2004 e 66 mln di euro a decorrere dal 2005.

La RT utilizza a tal fine i dati risultanti dalle ultime dichiarazioni IRAP elaborate (UNICO 99 - enti non commerciali ed Amministrazioni pubbliche; UNICO 2000 - società di persone e UNICO 2000 - persone fisiche; UNICO 2001 - società di capitali), suddivise per tipologia di contribuente. Da tali dati

¹¹ Gli importi indicati per cassa, concorrenti alla determinazione dell'indebitamento netto della pubblica amministrazione come minori entrate, sono computati ai fini del saldo netto da finanziare e del fabbisogno come maggiori spese, per effetto dell'incremento dei trasferimenti alle regioni per compensare il minor gettito dell'imposta.

risulta un ammontare di deduzioni per spese relative a formazione lavoro pari a 3.852,6 mln di euro; riparametrando tale importo sulla base del 100 per cento di deducibilità, si ottiene che la perdita di gettito di competenza ammonta a 66 mln di euro.

Al riguardo si segnala che:

- poiché i dati alla base della quantificazione sono nella disponibilità unicamente dell'Amministrazione finanziaria, non risulta possibile una puntuale verifica;
- nel calcolo dell'importo delle maggiori deduzioni derivanti dalla disposizione è stata utilizzata, anche per le amministrazioni pubbliche, l'aliquota IRAP del 4 per cento, propria del settore privato; non è chiaro per quale motivo sia stata applicata tale metodologia di calcolo, che determina una sottostima delle minori entrate, seppure di entità non rilevante¹²;
- come osservato in riferimento alla disposizione precedente, gli effetti della norma in esame dovrebbero rilevare solo ai fini del saldo netto da finanziare.

Comma 2, lettera a), punto 2) - Indeducibilità dei compensi per attività commerciali

La disposizione esclude, a decorrere dal 2003, la deducibilità dei compensi per attività commerciali non esercitate abitualmente.

¹² L'aliquota IRAP da applicare alle maggiori deduzioni per le Amministrazioni pubbliche, stimate in RT pari a 35,5 milioni di euro, è quella dell'8,5 per cento.

La modifica produce un ampliamento della base imponibile, al quale potrebbe essere associato un incremento di gettito; la RT non ne tiene conto per motivi prudenziali.

Non vi sono osservazioni al riguardo.

Comma 2, lettera b) - Deducibilità indennità di trasferta corrisposte agli autotrasportatori

La norma dispone, per le imprese di autotrasporto di merci, la deducibilità delle indennità di trasferta previste contrattualmente, limitatamente alla parte che non concorre a formare il reddito imponibile dei dipendenti.

La relazione tecnica quantifica le minori entrate derivanti dalla disposizione, per competenza, in 20,7 milioni di euro a decorrere dal 2003, corrispondenti per cassa a 38,3 milioni di euro per il 2004 e 20,7 milioni di euro a decorrere dal 2004.

La quantificazione si basa sulle seguenti ipotesi:

- ogni autoveicolo è guidato da un solo conducente;
- il traffico complessivo si svolge per il 60 per cento all'interno del territorio nazionale e per il 40 per cento fuori dai confini nazionali;
- i veicoli che effettuano trasporti in territorio extra-comunale hanno massa complessiva superiore alle 11,5 tonnellate;
- il numero di giorni lavorativi per addetto è pari a 240;

e sui seguenti dati:

- il numero totale degli addetti nel settore dell'autotrasporto merci è pari a 305.421, di cui 130.421 (pari al 42,7 per cento) lavoratori dipendenti e 175.000 (pari al 57,3 per cento) titolari di imprese monoveicolari;

- il parco veicoli circolante, con massa complessiva superiore a 11,5 tonnellate, adibito all'autotrasporto di merci ammonta a 185.000 automezzi;
- la quota del trasporto merci su strada effettuata su tratte medio lunghe (oltre 50 Km) è pari al 70 per cento; considerando l'estensione media dei comuni, se ne ricava l'ipotesi che il 15 per cento del trasporto sia effettuato all'interno del territorio comunale.

Non vi sono osservazioni al riguardo.

Comma 2, lettera c) - Deducibilità di beni e servizi destinati a singole categorie di dipendenti

La disposizione estende la deducibilità alle somme erogate a terzi per l'acquisizione di beni e servizi destinati anche a singole categorie di dipendenti e di collaboratori, oltre che alla generalità dei dipendenti e dei collaboratori, come previsto dalla legislazione vigente.

Si ritiene che la norma - che la RT non prende in considerazione - possa determinare minori entrate; in merito, appare opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo.

Comma 2, lettere d), e), e f) - Maggiore deduzione forfetaria e deducibilità forfetaria per ogni dipendente

La disposizione incrementa di circa 2.235 euro (da circa 5.165 euro a 7.500) la deduzione forfetaria prevista per i contribuenti con base imponibile inferiore ai 180.759,21 euro.

La norma introduce inoltre una deduzione forfetaria di 2.000 euro per ciascun dipendente (fino a un massimo di cinque dipendenti e a un totale di componenti positive pari a 400.000 euro) nei confronti dei contribuenti con costo del lavoro.

La RT stima le minori entrate associate alle disposizioni, in termini di competenza, in 396 mln di euro a decorrere dal 2003 (di cui 309 mln di euro per l'incremento della deduzione forfetaria, 82 mln di euro per l'ulteriore deduzione per dipendenti, e 5 mln di euro come effetto in capo agli enti non commerciali); in termini di cassa si tratta di 733 mln di euro per il 2004 e 396 mln di euro a decorrere dal 2005.

La quantificazione, effettuata in base ai dati delle dichiarazioni dei redditi UNICO 2001 - Società di capitali ed enti commerciali e UNICO 2000

- Società di persone e persone fisiche, utilizza i seguenti dati:
- contribuenti che beneficiano delle deduzioni forfetarie in relazione alla base imponibile inferiore ai 180.759,91 euro: 3.300.000;
- contribuenti che beneficeranno dell'ulteriore deduzione commisurata ai dipendenti: 540.000;
- numero complessivo dei beneficiari di almeno una delle due agevolazioni: 3.337.000;
- enti non commerciali e non residenti con valore della produzione IRAP positivo: 50.000;
- risparmio medio d'imposta attribuito a tali enti: 100 euro.

Nella nota integrativa¹³ il Governo ha poi specificato che, in seguito alle citate modifiche in materia di deduzioni forfetarie, cessano di essere soggetti all'IRAP, a causa dell'incapienza della base imponibile, 323.600 contribuenti,

di cui 282.300 persone fisiche; detta incapienza è attribuibile soprattutto all'effetto della maggiore deducibilità forfetaria. La relativa perdita di gettito, che si asserisce essere stata considerata ai fini dei calcoli presentati nella RT originaria, è stimata in circa 26 mln di euro, con una base imponibile media di circa 2.000 euro.

Al riguardo, si formulano le seguenti osservazioni:

- i dati utilizzati dalla RT per la quantificazione non sono suscettibili di puntuale verifica;
- esiste la possibilità di una perdita di gettito - che non viene presa in considerazione dalla RT - già a partire dal 2003, in quanto i contribuenti che, in seguito alle maggiori deduzioni previste dalle disposizioni in esame, cessano di essere soggetti all'IRAP, ne terranno verosimilmente conto già in sede di acconto per il 2004.

In proposito, appare opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo.

Si ricorda che il comma 3 nel testo originario del disegno di legge finanziaria comprendeva una disposizione di interpretazione autentica dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997, volta a chiarire che i contributi erogati per legge, anche se esenti ai fini delle imposte sui redditi, concorrono a formare il valore di produzione netto ai fini IRAP. Tale disposizione, con decorrenza dal 1° gennaio 2003, è stata inserita nell'A.S. 1795, recante conversione in legge del decreto-legge n. 209 del 2002¹⁴.

¹³ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 22 ottobre 2002, pag. 447

¹⁴ Tale decreto-legge reca disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo.

CAPO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCORDATO

Articolo 6

(Concordato preventivo)

L'istituto introdotto dal comma 1 dell'articolo in esame costituisce una novità per il nostro ordinamento tributario: si tratta di un "concordato triennale preventivo", che consente ai titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo soggetti all'IRPEF e all'IRAP di definire in via preventiva, per il triennio successivo a quello in corso alla data della definizione, il reddito imponibile della propria attività economica. Possono accedere al concordato i contribuenti che abbiano realizzato, nell'anno precedente il concordato, ricavi o compensi non superiori a 5 mln di euro. L'adesione al concordato rende esente da imposta l'eccedenza di reddito eventualmente conseguita; parallelamente, eventuali minori imponibili non darebbero luogo a restituzioni.

Il comma 2 rimanda ad un regolamento la definizione delle modalità di attuazione del concordato; in particolare, la RT asserisce - pur non essendo questo esplicitamente previsto dalla norma - che detto regolamento provvederà a definire un meccanismo di determinazione degli imponibili per il triennio, tale da garantire l'invarianza del gettito rispetto a quello tendenziale che si sarebbe ottenuto in assenza di predeterminazione degli imponibili.

La RT non associa effetti finanziari alla norma, nel presupposto, come sopra ricordato, che essa non produca, quantomeno, effetti negativi in termini di gettito.

La nota integrativa¹⁵ fornita dal Governo precisa che il concordato preventivo triennale sarà fondato su una proposta individuale formulata dall'Amministrazione finanziaria, tenendo conto della necessità di rispettare i vincoli di bilancio, e che, per realizzare tale obiettivo, la costruzione della proposta di concordato verrà formulata sulla base degli andamenti tendenziali del gettito per i singoli settori economici. La medesima Nota afferma inoltre che la convenienza all'adesione non deve essere valutata unicamente in relazione al vantaggio economico, ma anche alla stabilità del prelievo ed alla certezza nei rapporti fiscali con l'Amministrazione finanziaria che il concordato produce.

Al riguardo, si osserva preliminarmente che attraverso l'istituto proposto viene rafforzato, in relazione ad alcune categorie di contribuenti, il principio di tassazione in base al reddito presunto o normale, in luogo di quello effettivo. In proposito, è opportuno sottolineare che la valutazione di neutralità finanziaria della disposizione in esame rappresenta un esercizio metodologicamente complesso, in quanto la RT non chiarisce, né ovviamente è in grado di quantificare, quale sia il gettito che si sarebbe ottenuto a legislazione vigente, relativamente ai contribuenti che decidono di avvalersi della norma.

In merito, si formulano le seguenti osservazioni:

- sarebbe opportuno conoscere, almeno per grandi linee, i criteri relativi ai meccanismi di predeterminazione degli imponibili (verosimilmente, verranno utilizzati gli studi di settore, ma ciò non viene esplicitato);

¹⁵ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 22 ottobre 2002, pag. 448.

- appare plausibile ritenere che aderiranno prevalentemente i soggetti in relazione ai quali venga definito un reddito inferiore a quello che essi prevedono ragionevolmente di conseguire nel periodo di riferimento;
- la norma non contiene alcuna clausola di salvaguardia: l'affermazione che il regolamento da emanarsi garantirà l'invarianza del gettito rispetto a quello tendenziale è contenuta solo nella RT e non ha, dunque, valore cogente;
- non è chiaro se la RT, in relazione alla citata invarianza, si riferisca esclusivamente al gettito derivante dall'imponibile relativo a lavoro autonomo e reddito di impresa, o al gettito derivante dal complessivo reddito imponibile di ciascun contribuente interessato. Questa seconda possibilità appare di più difficile attuazione, dati i numerosi elementi che concorrono alla definizione del reddito personale;
- non si può escludere l'instaurarsi di eventuali contenziosi con l'Amministrazione da parte di soggetti i quali, dopo avere aderito al concordato preventivo, riscontrassero un minor imponibile rispetto a quello concordato; in proposito, si rileva che non viene espressamente esclusa, nell'ambito dell'articolo in esame, l'impugnazione della definizione concordataria¹⁶;
- in mancanza di una adeguata disciplina, potrebbero verificarsi rilevanti comportamenti elusivi da parte dei soggetti che hanno aderito al concordato (eventualmente a favore di terzi);

¹⁶ Al riguardo, si segnala che, viceversa, il comma 8 dell'articolo 7, in materia di concordato per gli anni pregressi, dispone espressamente che la definizione automatica non è revocabile né soggetta a impugnazione.

- la norma non sembra prevedere una particolare disciplina in relazione all'ipotesi che successivamente emergano situazioni che – se conosciute - avrebbero determinato l'inefficacia del concordato (per es. nel caso che taluni dati strutturali ed organizzativi si rivelassero in seguito essenzialmente non veritieri);
- con riferimento al presumibile tasso di adesione, si sottolinea che alcuni dei vantaggi indiretti che talvolta si associano ai concordati risultano nella fattispecie limitati: segnatamente, gli adempimenti relativi all'IVA restano invariati e non viene esclusa la possibilità di un successivo controllo fiscale.

Articolo 7

(Concordato per gli anni pregressi)

Il concordato per gli anni pregressi disciplinato nell'articolo in esame presenta una struttura molto simile rispetto a quello introdotto nel 1994, in relazione al quale, nel biennio 1994-1995, sono stati introitati 8.700 mld di lire; rispetto a tale precedente concordato, l'ambito di applicazione risulta tuttavia ridotto in termini di numero di potenziali beneficiari e di anni di imposta.

Le disposizioni contenute nell'articolo prevedono per i soggetti titolari di reddito di impresa, di lavoro autonomo, per le associazioni e per i titolari di reddito agrario, la definizione automatica dei redditi, ai fini della tassazione IVA, IRAP e delle imposte sui redditi e relative addizionali, riferita ad annualità per le quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31

dicembre del 2001, nonché la definizione dei contributi previdenziali. E' prevista una definizione automatica: con riferimento alla proposta elaborata dall'Agenzia delle entrate, i contribuenti possono accettare gli importi calcolati per ciascuna annualità.

La RT stima il gettito complessivo associato all'articolo in 5.759 mln di euro per il 2003 e 1.865 mln per il 2004.

L'articolo si limita a indicare i criteri generali in materia di individuazione dei maggiori importi dovuti dai contribuenti, rinviando a successivi provvedimenti la determinazione della metodologia di calcolo, dei parametri da utilizzare, delle modalità di invio delle proposte e delle relative accettazioni da parte dei contribuenti.

La definizione automatica viene perfezionata attraverso il pagamento, entro il 30 giugno 2003, delle maggiori imposte indicate nella proposta inviata dall'Agenzia delle entrate. Viene stabilito un limite minimo degli importi definiti nella proposta a titolo di maggior ricavo o compenso, pari a 3.000 euro per le persone fisiche e 9.000 euro per gli altri soggetti, ridotti rispettivamente a 1.000 e 3.000 euro per l'annualità per la quale la dichiarazione è stata presentata entro il 31 dicembre 1998.

Viene inoltre stabilito che possano effettuare la definizione automatica mediante il pagamento di 300 euro per ciascuna annualità i soggetti che abbiano dichiarato ricavi e compensi nel limite stabilito dagli studi di settore e che rispettino altresì gli indici di coerenza economica.

Il perfezionamento della definizione automatica inibisce l'esercizio di eventuali attività di accertamento ad opera dell'Amministrazione finanziaria, ad eccezione dell'ambito penale e limitatamente all'attività di impresa, sia commerciale che agricola, e di lavoro autonomo.

La definizione automatica, in base al comma 8, non è revocabile e non può essere impugnata.

La definizione automatica rileva ai fini del calcolo dei contributi previdenziali nella misura del 60 per cento per la parte eccedente il minimale reddituale, ovvero il reddito dichiarato, nel caso esso sia maggiore.

Il comma 12 prevede che, nel caso di definizione da parte di società o associazioni, ovvero da parte del titolare di azienda coniugale che non assume forma societaria, le persone fisiche che non hanno definito i redditi prodotti in forma associata sono sottoponibili ad accertamento parziale.

La RT afferma che ai fini del calcolo del gettito atteso è stato utilizzato il modello previsionale applicato a suo tempo per il concordato del 1994, che peraltro aveva fornito a suo tempo una quantificazione rivelatasi, a consuntivo, sovrastimata¹⁷. La successiva nota integrativa¹⁸ specifica che la sovrastima della quantificazione preventiva a suo tempo associata al precedente concordato è da imputare non alla metodologia di calcolo dei maggiori ricavi, quanto alle percentuali di adesione utilizzate; queste ultime, in mancanza di informazioni storiche, erano state ipotizzate alquanto elevate. La stima del gettito associato al concordato in esame è stata dunque effettuata con la stessa metodologia per la determinazione dei maggiori ricavi in funzione della redditività dichiarata; la funzione di calcolo è stata poi applicata ai singoli contribuenti interessati dal provvedimento, quindi escludendo dall'insieme di riferimento quanti risultavano collocati su ricavi derivanti dall'applicazione di normative diverse introdotte nel corso degli ultimi anni (in

¹⁷ Era stata effettuata una stima di maggiori entrate pari a 11.500 mld di lire, a fronte di un introito effettivo di 8.700 mld di lire.

¹⁸ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 22 ottobre 2002, pag. 449.

particolare, parametri e studi di settore). Successivamente, si è tenuto conto dei tassi di adesione effettivamente riscontrati con riferimento al precedente concordato, differenziando gli stessi tassi a seconda del periodo di riferimento, e riducendo quelli relativi agli anni 1997-1998, in funzione della scadenza più ravvicinata dei termini di accertamento. Infine, i valori in tal modo ricavati sarebbero stati ridotti, per motivi prudenziali, di una data percentuale fissa.

In merito alla stima della percentuale di adesione dei soggetti congrui (in relazione ai quali è presumibile che l'incentivo all'adesione risulti meno rilevante), la nota integrativa ribadisce che essa risulta equamente stimata, dal momento che tali contribuenti, attraverso il pagamento di un importo di modesta entità, escluderebbero successive azioni di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, superando conseguentemente l'obbligo di conservare scritture e documenti contabili.

Appare opportuno esprimere, preliminarmente, alcune considerazioni di carattere generale in merito ai concordati.

Una prima osservazione riguarda gli effetti di medio-lungo periodo sull'andamento del gettito possibilmente associati al ricorso periodico a forme di concordato fiscale, che può rischiare di incidere sulla credibilità dell'Amministrazione finanziaria e sulla percezione dell'equità del sistema tributario, anche in considerazione del fatto che i concordati producono, di norma, il desiderato effetto di maggior gettito, a patto di concedere rilevanti sconti ai potenziali aderenti.

Al fine di limitare il più possibile l'inevitabile aleatorietà delle stime relative agli effetti delle disposizioni in materia di concordato (come è noto

strettamente associati a valutazioni, anche soggettive, di convenienza da parte degli operatori economici), sarebbe opportuno che il Governo chiarisse:

- se l'effetto di gettito connesso alle norme vada considerato già al netto delle entrate previste in bilancio in relazione alla ordinaria attività di accertamento;
- quale sarebbe stato il presumibile gettito a legislazione vigente in relazione alle voci sulle quali si interviene attraverso il concordato;
- se sussistano maggiori costi organizzativi connessi alla predisposizione, da parte dell'Amministrazione finanziaria, del concordato stesso;
- se siano ipotizzabili eventuali aree di "sovrapposizione" fra le diverse tipologie di concordato che vengono proposte nel presente disegno di legge.

Con riferimento alle ipotesi contenute nella RT in relazione al tasso di adesione, si ritiene che eventuali elementi di sovrastima (che, come sopra ricordato, comporterebbero altresì, in ipotesi, una sovrastima del gettito atteso) potrebbero essere connessi:

- alla facoltà dell'Amministrazione finanziaria di continuare ad espletare controlli formali sui soggetti che abbiano aderito alla proposta concordataria;
- alla disposizione, contenuta nel comma 10, in base alla quale viene escluso, e diventa anzi sanzionabile, il riporto a nuovo delle perdite;
- alla norma, contenuta nel comma 12, che proroga di due anni i termini per l'accertamento dei redditi nei confronti delle persone fisiche che hanno dichiarato redditi in forma associata;

- alla stima della percentuale di adesione dei soggetti congrui con gli studi di settore e coerenti con i parametri economici, rispetto ai quali non appare decisiva la circostanza (riportata nella nota integrativa) che, trattandosi di importi modesti (300 euro per ogni annualità), essi potrebbero considerare conveniente precludere l'attività di accertamento dell'Amministrazione e non essere tenuti alla conservazione dei documenti contabili.

Si segnala, inoltre, che la RT non indica nessun effetto di maggior gettito per l'anno 2005, sebbene il comma 4 preveda che, qualora gli importi da versare complessivamente per la definizione automatica eccedano, per le persone fisiche, la somma di 5.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 10.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 30 giugno 2004 ed entro il 30 giugno 2005, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 1° luglio 2003. A tale eventuale posticipazione potrebbe essere collegata, d'altro canto, una minore entrata negli anni 2003 e 2004.

Si rileva, infine, che non viene esplicitato se si sia tenuto conto, con riferimento al concordato previdenziale, della modulazione delle aliquote contributive (considerando cioè anche quelle ridotte).

Articolo 8

(Adeguamento delle esistenze iniziali del magazzino)

L'articolo 8 consente agli imprenditori che si siano avvalsi del concordato per la definizione automatica dei redditi di impresa, ai sensi del precedente articolo 7, per tutte le annualità per le quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 dicembre 2001, di effettuare l'adeguamento delle esistenze iniziali del magazzino relativamente al periodo di imposta 2002; sostanzialmente, le disposizioni in esame riproducono il contenuto dell'articolo 7, commi da 9 a 14, della legge finanziaria per il 2000 (n. 488 del 1999), riferito al periodo di imposta 1999.

In particolare, ai sensi del comma 3, l'eliminazione dal bilancio di valori effettivamente inesistenti comporta il pagamento dell'IVA e di una imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e dell'IRAP, in misura pari al 10 per cento.

Il gettito atteso dalla disposizione, in termini di cassa, è valutato in 128 mln di euro per il 2003, 120 mln per il 2004 e 93 mln per il 2005; esso risulta dalla riparametrazione del gettito ottenuto in relazione al provvedimento originario (che ammontava a 21 mln di euro per gli anni 2000 e 2001 e 17 mln di euro per l'anno 2002) effettuata sulla base dei seguenti due fattori, diversi rispetto al precedente quadro normativo:

- l'entità dell'imposta sostitutiva, che il comma 3, lettera b), stabilisce nel 10 per cento delle imposte sui redditi e dell'IRAP, in luogo dell'originario 30 per cento;
- la stima dei contribuenti che aderiranno, cifrata in 60.000, pari a circa 10 volte il numero di quelli che hanno aderito precedentemente, ovvero 5.800.

Nella RT e nella nota integrativa si sostiene che l'ampliamento soggettivo dei possibili interessati rispetto alla normativa della legge finanziaria per il 2000, la connessione con le norme del concordato fiscale e la

maggior convenienza dell'operazione, derivante dalla misura più ridotta dell'imposta sostitutiva, determinerebbero l'ampliamento dei soggetti aderenti nella proporzione sopra ricordata.

Con riferimento a tale metodologia di stima, adottata sia nella RT iniziale che nella nota integrativa, sarebbe opportuno che venissero forniti ulteriori elementi informativi, atti a suffragare la valutazione del numero dei contribuenti che decideranno di avvalersi della regolarizzazione in misura decupla rispetto al dato relativo alle adesioni concretamente riscontrate in relazione alla precedente normativa di analogo tenore (si tratterebbe di 60.000 contribuenti in luogo dei 5.800 riscontrati precedentemente). L'entità di tale stima, che costituisce uno dei due valori utilizzati per il calcolo del maggior gettito derivante dalla disposizione in esame, appare particolarmente rilevante; l'altro è invece un dato certo, derivante direttamente dalla norma, e cioè l'aliquota dell'imposta sostitutiva, fissata al 10 per cento, in luogo del precedente 30 per cento.

Appare al riguardo opportuno che il Governo chiarisca se e in quale misura sia stata tenuta in considerazione l'incidenza della specificazione, recata dal comma 1 dell'articolo in esame, secondo cui la regolarizzazione è subordinata alla definizione automatica per tutti gli anni pregressi oggetto del concordato con adesione. Tale requisito potrebbe infatti rendere la regolarizzazione meno conveniente per taluni soggetti potenzialmente interessati.

Si rileva che la RT non indica alcun effetto di gettito oltre l'anno 2005, sebbene il comma 5 preveda che, qualora le imposte dovute superino l'importo di di 5.000 euro, il versamento può essere effettuato in cinque rate

annuali di pari importo; a tale eventuale posticipazione potrebbe essere collegata una minore entrata negli anni, 2003, 2004 e 2005.

Si rinvia inoltre alle considerazioni generali concernenti i concordati fiscali esposte riguardo al precedente articolo 7.

Articolo 9

(Chiusura delle liti fiscali pendenti)

La disposizione introduce la possibilità di definire le liti fiscali pendenti alla data del 29 settembre 2002, di valore non superiore a 20.000 euro, attraverso il pagamento, entro il 28 febbraio 2003, di una somma pari a:

- 150 euro, per le liti con valore di giudizio di importo inferiore a 2.000 euro;
- 10 per cento del valore del giudizio, se questo è compreso tra 2.000 e 20.000 euro.

L'accesso alla definizione agevolata non fa comunque venir meno l'obbligazione tributaria relativa alle somme il cui pagamento è previsto dalle vigenti disposizioni di legge dopo la notifica dell'atto impugnabile ed in pendenza di giudizio, anche se non ancora iscritte a ruolo.

La stima governativa del maggior gettito associato alla norma, pari a 85 mln di euro per il 2003 e 6 mln di euro nel 2004, si basa sui seguenti dati¹⁹:

- liti pendenti fino a 2.000 euro: 90.000;
- liti pendenti tra 2.000 e 20.000 euro: 374.000;

¹⁹ Tali dati sono contenuti in parte nella RT iniziale e in parte nella successiva nota integrativa. Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 22 ottobre 2002, pag. 451.

- liti pendenti presso le Commissioni tributarie provinciali: 412.000;
- liti pendenti presso le Commissioni regionali e centrale: 52.000;
- e sulle seguenti ipotesi:
- percentuale di adesione: 31 per cento;
- valore medio delle liti con valore superiore a 2.000 euro: 750 euro;
- contribuenti che si avvarranno della rateizzazione: 20 per cento.

Viene specificato che i dati relativi al numero ed alla distribuzione delle liti fiscali pendenti sono quelli inseriti dagli uffici dell'Agenzia delle entrate nel sistema dell'anagrafe tributaria e che la percentuale di adesione considerata è quella risultante dall'applicazione dell'articolo 2-*quinquies* del decreto-legge n. 564 del 1994²⁰, contenente disposizioni dirette alla chiusura delle liti fiscali pendenti.

In merito, si segnalano le seguenti osservazioni:

- non viene specificato a quale data siano riferiti i dati forniti con riguardo alle liti pendenti; ciò appare significativo in quanto il comma 1 delle disposizioni in esame assume come data rilevante per l'applicazione della norma quella del 29 settembre 2002;
- non viene fornita una distribuzione del numero delle liti pendenti con riferimento al loro stato di avanzamento; tale informazione appare rilevante in considerazione del fatto che, in base al comma 6, rimangono comunque da versare le somme dovute a titolo definitivo il cui pagamento è previsto dalle disposizioni di legge dopo la notifica dell'atto impugnabile ed in pendenza di giudizio, anche se non ancora iscritte a ruolo, e che quindi per taluni ricorrenti potrebbe risultare più conveniente proseguire la

²⁰ Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 656 del 1994 e relativo alle liti fiscali pendenti alla data del 17 novembre 1994.

lite piuttosto che definirla attraverso la corresponsione delle somme previste dall'articolo in esame;

- il tasso di adesione relativo al regime di chiusura delle liti fiscali del 1994 potrebbe risultare adeguato solo limitatamente, in quanto la disposizione in esame contiene parametri differenti rispetto alla precedente²¹;
- non viene suffragata da alcun dato l'ipotesi del valore medio delle liti con valore di giudizio di importo superiore ai 2.000 euro, indicato in 750 euro;
- le complesse procedure previste, anche sotto il profilo dei calcoli, ed il costo rilevante dell'operazione (come sopra ricordato, oltre alla somma forfetaria dovuta per la chiusura della lite, resta a carico del richiedente una serie di ulteriori spese), potrebbero scoraggiare una parte dei soggetti potenzialmente interessati.

In relazione a tali aspetti appare opportuno acquisire chiarimenti.

CAPO III - PROROGHE

Articolo 10

(Disposizioni in materia di reimmatricolazione dei veicoli)

L'articolo, introdotto dalla Camera dei deputati sulla base di un emendamento di iniziativa parlamentare, prevede che, in deroga alla normativa vigente, vengano riaperti i termini per la reiscrizione di veicoli nei

²¹ Il decreto-legge n. 564 del 1994 prevedeva il pagamento di 150.000 lire per le liti fino ai 2 milioni di lire, e del 10 per cento del valore della lite, ove questo fosse compreso tra i 2 e i 20 milioni di lire.

rispettivi registri pubblici, previo pagamento di tutte le tasse arretrate maggiorate del 50 per cento.

Nel corso della discussione è stato affermato, da parte del relatore e del Governo, che la norma è suscettibile di produrre gettito²². Ciò appare verosimile, in considerazione del contenuto della disposizione: è peraltro auspicabile che il Governo fornisca una valutazione, sia pure di massima, dei relativi effetti finanziari.

Articolo 11

(Proroghe di agevolazioni per il settore agricolo)

L'articolo dispone la proroga di alcune disposizioni agevolative per il settore agricolo; ad eccezione del comma 5, riferito all'uso dell'acqua pubblica, tali disposizioni hanno tutte natura fiscale.

Comma 1- Aliquota IRAP

L'aliquota IRAP per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca viene fissata, per il 2002, all'1,9 per cento, mantenendola quindi ai livelli del 2001, anziché al 3,1 per cento, come era previsto dal decreto legislativo n. 446 del 1997²³.

La RT quantifica le relative minori entrate per le regioni in 326 milioni di euro per il 2003 (di cui 176 milioni come saldo IRAP 2002 e 150 milioni di

²² Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Resoconto sommario e stenografico*, 6 novembre 2002, pagg. 49-50.

²³ L'articolo 45, comma 1 del decreto legislativo n. 446 del 1997 prevede l'applicazione di un'aliquota IRAP pari al 3,1 per cento nel 2002 e al 3,75 per cento nel 2003, destinata a convergere con quella ordinaria del 4,25 per cento a partire dal 2004.

euro come acconto IRAP 2003) e, viceversa, maggiori entrate per il 2004 nella misura di 150 milioni di euro, per effetto del meccanismo di saldo ed acconto, al quale è sottoposta anche la normativa in materia di IRAP. Il calcolo è stato effettuato sulla base del valore di un punto percentuale di aliquota ridotta per l'agricoltura, pari a circa 147 milioni di euro, in base ai dati delle dichiarazioni UNICO 1999 - persone fisiche, società di persone e società di capitali, estrapolati al 2002.

Riguardo alla citata quantificazione, si segnala l'opportunità di acquisire dal Governo un chiarimento circa la metodologia utilizzata ai fini della stima della base imponibile, che la RT asserisce essere stata modificata per tenere conto della deduzione forfetaria di dieci milioni di lire spettante (in base alla legge finanziaria per il 2001) ai soggetti con reddito imponibile a fini IRAP fino a 350 mln di lire. In particolare, dato che la normativa sulla deduzione forfetaria per tutti i contribuenti risulta modificata nel disegno di legge in esame, all'articolo 5, comma 2, lettera d), con l'innalzamento della citata deduzione (nell'ambito dell'attuazione del primo modulo della riforma fiscale), occorre avere conferma del fatto che la quantificazione della perdita di gettito associata a quest'ultima norma sconti anche gli effetti della stessa nel settore agricolo.

Comma 2 - Regime speciale IVA per l'agricoltura

Il comma prevede l'ulteriore proroga all'anno 2003 del regime speciale IVA per il settore agricolo, a favore dei produttori che realizzino un volume di affari superiore a 40 milioni; l'applicazione del regime ordinario per tali soggetti viene differita al 2004.

La RT indica gli effetti della norma in 77,47 milioni di euro di minori entrate per l'anno 2003. Tale quantificazione risulta corrispondente a quella riportata nel prospetto riepilogativo degli effetti della norma della precedente legge finanziaria concernente la proroga per il 2002 del regime speciale IVA per l'agricoltura (vedi articolo 9 della legge n. 448 del 2001). Appare opportuno segnalare in proposito che la stima degli effetti finanziari correlati alla norma citata non era suffragata da alcuna RT.

Poiché la quantificazione dell'onere nella misura indicata era stata a suo tempo desunta²⁴ dai dati delle dichiarazioni IVA presentate nel 1994, è verosimile che tale onere risulti sottostimato, in considerazione della crescita reale e monetaria della base imponibile intervenuta nel frattempo.

Analogamente a quanto già osservato in relazione alle precedenti proroghe, si ricorda, infine, che l'ulteriore proroga del regime fiscale IVA per l'agricoltura propone ancora una volta il problema della necessità di armonizzare il sistema contabile e fiscale vigente in agricoltura con la sesta direttiva CEE n. 77/388 del 1977; ciò anche in considerazione dell'ingente contenzioso tra lo Stato italiano e l'Unione europea storicamente verificatosi al riguardo. Tale considerazione risulta rilevante per i profili di competenza, in quanto esiste un'eventualità che l'Italia subisca sanzioni finanziarie da parte dell'Unione europea con riferimento alle agevolazioni in esame.

²⁴ Come già fatto in occasione della precedente proroga del regime speciale IVA per l'agricoltura, contenuta nel decreto-legge n. 21 del 2000.

Comma 3 - Detrazione IRPEF per gli interventi di manutenzione dei boschi

La disposizione consente alle persone fisiche di detrarre ai fini IRPEF il 36 per cento delle spese sostenute nel corso del 2003 per interventi di manutenzione e salvaguardia del patrimonio boschivo; la detrazione può essere fruita, a scelta, in cinque o dieci quote annuali di pari importo.

La RT stima un effetto di minore entrata in termini di cassa pari a 1 milione di euro nel 2004 e a 0,6 milioni di euro a decorrere dal 2005, sulla base della quantificazione effettuata nella RT allegata alla legge finanziaria 2002 per una norma di analogo tenore²⁵. L'allegato 7, tuttavia, indica l'anno di decorrenza dell'onere non nel 2004, bensì nel 2003. In effetti, non si può escludere un minor gettito in termini di cassa anche nell'anno 2003, per effetto del calcolo dell'acconto sull'imposta, dal momento che per i beneficiari dell'agevolazione non è esclusa la possibilità di quantificare l'importo del reddito netto dell'anno successivo soggetto ad imposta (metodo previsionale). Sul punto appare comunque opportuno un chiarimento del Governo.

Al riguardo, si segnala che, non essendo riconducibile l'onere in questione ad un tetto di spesa, per un'esatta quantificazione dell'onere stesso sarebbe necessaria la precisa individuazione dell'ambito oggettivo e soggettivo dell'agevolazione in esame (effettuata con D.M. 19 aprile 2002, n. 124, data la vaghezza della formulazione della norma originaria, di cui si dispone la proroga). Al riguardo, il Governo potrebbe forse disporre di dati sull'andamento dell'utilizzo dell'agevolazione nel primo anno di applicazione.

²⁵ Tale RT stimava il minor gettito partendo dalle dichiarazioni IVA presentate nel 1997 da soggetti che svolgevano attività di forestazione e rimboschimento ed abbattendo il volume complessivo di tali dichiarazioni nella misura del 75 per cento per pervenire alla parte di base imponibile ragionevolmente attribuibile ai privati.

Si sottolinea, infine, che la proiezione del minor gettito dovrebbe essere effettuata per tutto il periodo in cui si concede il beneficio; poiché la RT afferma di considerare la ripartizione in cinque anni, sarebbe corretto indicare l'effetto di minor gettito fino all'anno 2008 compreso, ma occorrerebbe considerare altresì gli effetti per ulteriori esercizi finanziari, legati all'eventuale (se pur remota) opzione per la ripartizione dell'agevolazione in dieci quote.

Comma 4 - Esenzione da accisa per il gasolio utilizzato nelle coltivazioni in serra

Il comma proroga l'esenzione da accisa per il gasolio utilizzato nelle coltivazioni in serra per l'anno 2003. La RT ripropone la quantificazione fornita in una nota tecnica relativa alla legge finanziaria per il 2002, che evidenziava - per una misura di contenuto analogo - minori entrate annue pari a 19 milioni di euro. Per le modalità applicative, si rimanda a quanto disposto dal decreto-legge n. 454 del 2001.

Non vi sono osservazioni al riguardo.

Comma 6 - Agevolazione di accisa sulle fonti energetiche a ridotto impatto ambientale

Il comma sposta al 1° gennaio 2003 la decorrenza dell'inizio del progetto sperimentale triennale "bioetanolo", volto ad incrementare l'utilizzo di fonti energetiche a ridotto impatto ambientale. Viene prevista una riduzione dell'accisa nel triennio, nel limite annuo complessivo di spesa di 15.493.706 euro; le modalità di fruizione dell'agevolazione, al fine di garantire

il suddetto limite di spesa, sono demandate ad un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

La RT specifica che a legislazione vigente è già prevista una copertura della perdita di gettito per l'anno 2003; la perdita di gettito risultante dalla proposta in esame viene pertanto quantificata in 15.493.706 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

Trattandosi di un tetto di spesa, non vi sono rilievi, per quanto di competenza.

Articolo 12

(Emersione di attività detenute all'estero)

La disposizione riprende la normativa di cui al Capo III del decreto-legge n. 350 del 2001, convertito dalla legge n. 409 del 2001 (c.d. scudo fiscale) e successive modificazioni: vengono quindi riaperti i termini per effettuare le operazioni di emersione di attività detenute all'estero.

Rispetto alla disciplina precedente, le norme in esame si differenziano sotto un duplice profilo:

- la percentuale dell'importo richiesto ammonta al 4% di quello dichiarato, mentre il precedente "scudo fiscale" prevedeva il 2,5%;
- la somma dovuta può essere versata esclusivamente in denaro, laddove l'articolo 12, comma 2, del citato decreto-legge n. 350 prevedeva la facoltà di corrispondere una parte dell'importo attraverso la sottoscrizione di particolari titoli di Stato.

La RT prevede, in relazione alla disposizione in esame, un maggior gettito pari a 2 mld di euro nell'anno 2003, in quanto ipotizza che la

disposizione stessa sia in grado di determinare un afflusso di capitali pari a 50 mld di euro. Tale ipotesi viene sostenuta sulla base delle seguenti considerazioni:

- i contribuenti non in regola dovrebbero essere motivati ad aderire alla regolarizzazione dal fatto che entro il 2002 all'interno dell'UE ci si propone di approvare, nell'ambito del c.d. "pacchetto fiscale", una direttiva sulla tassazione del risparmio nonché specifici accordi con i Paesi terzi considerati rifugio per i capitali, volti ad introdurre misure equivalenti allo scambio automatico di informazioni bancarie;
- da notizie di fonte bancaria, risulta che una parte dei soggetti interessati non aveva avuto modo di aderire alla regolarizzazione nei termini temporali prescritti dalla precedente normativa sull'emersione delle attività estere;
- certa stampa economica (sempre riferita a fonti bancarie) aveva indicato, rispetto ad una eventuale riapertura dei termini, un potenziale di nuove adesioni per l'emersione di capitali stimabili in 60 mld di euro;
- la norma in oggetto è da intendersi collegata con le disposizioni relative al concordato fiscale; poiché uno dei disincentivi all'emersione per soci di società a ristretta base azionaria o amministratori era connesso al rischio di accertamenti fiscali in capo alla società in qualche modo scaturenti dalla dichiarazione di emersione, la possibilità di regolarizzare la posizione fiscale della società stessa attraverso il concordato dovrebbe produrre l'effetto di superare tale disincentivo²⁶.

²⁶ Tale ultima considerazione è contenuta nella nota integrativa. Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 22 ottobre 2002, pag. 452.

Con riferimento alla stima effettuata dal Governo, appare opportuno segnalare:

- la vaghezza delle fonti in relazione alle quali si assume il dato della possibile entità dell'emersione potenziale (60 mld di euro) non realizzata nell'ambito della precedente sanatoria;
- la mancata considerazione del possibile effetto di freno costituito dal maggior costo dell'emersione; si calcola infatti un'emersione pari a 50 mld di euro, a fronte di 59,6 mld di euro emersi grazie al precedente provvedimento, nonostante che il costo per la regolarizzazione risulti maggiorato, dalla disposizione in esame, di oltre il 50 per cento rispetto alla normativa precedente (4 per cento in luogo del 2,5 per cento); in proposito, è necessario ricordare che, sulla base dell'esperienza empirica, il costo delle operazioni di condono influisce in modo significativo sulle decisioni dei potenziali interessati.

Art.	Co.	A) INTERVENTI IN MATERIA DI ENTRATE	Em.	Saldo netto da finanziare					Fabbisogno settore statale					Indebitamento netto P.A.				
				2003	2004	2005	2003	2004	2005	2003	2004	2005	2003	2004	2005			
29	1	Trasferimenti INPS nel NPS		-55,0	-65,0	-87,0												
21	1	Adeguamenti contrattuali e parametri		163,0	174,0	213,0												
22	5	Fondo ruote assicurazioni		11,0	22,0	22,0												
18		Proiezioni contrattuali lungo determinato (salute gualizia BOA Ter)		15,0														
19		Contratti a tempo determinato		0,0														
23	8	Personale ATA		0,0	5,0	7,0												
23	2	Riduzione organico collaboratori scolastici		3,0	-10,0	-18,0												
4		Riassetto organico personale amministrativo		-1,0	-1,0	-1,0												
5		Accertamento medico personale non idoneo		-1,0	-4,0	-4,0												
22	7	Auxiliarie carabiniere		2,00	2,00	2,00												
5		Fondo assunzioni - FUA enti predecentrali		-3,9	3,9	3,9												
				22,16														
				0,24.20.360														
		TOTALE ENTRATE		4.479,4	-4.246,3	-4.170,4		4.355,3	-4.373,2	-4.328,3		3.470,3	-5.806,9	-5.412,3				

LEGGI FINANZIARIA 2003 - ARTICOLATO: EFFETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA

(Importi in milioni di euro)

Art.	Co.	B) INTERVENTI IN MATERIA DI SPESA	Eni.	Saldo netto di finanzia-					Fabbisogno settore statale					Indefinimento netto P.A.					C	S
				2003	2004	2005	2003	2004	2005	2003	2004	2005	2003	2004	2005					
		MINORI SPESE CORRENTI		-2.358,24	-4.259,61	-4.832,98	-6.382,93	-7.636,69	6.532,65	-5.826,93	-7.503,68	-8.312,85								
		Pubblico impiego		97,41	-190,14	-251,94	-392,43	-518,68	-650,85	-392,43	-518,68	-650,85								
22	4	Blocco assuntivi		0,00	0,00	0,00	189,13	-324,77	-385,92	-182,13	334,77	-385,92								
	10	Lini oneri-organismi e autorità indipendenti		0,00	0,00	0,00	-0,40	0,00	0,00	-0,40	0,00	0,00								
	12	Limiti di spesa per contratti a tempo determinato		0,00	0,00	0,00	95,94	0,00	0,00	95,94	0,00	0,00								
	21	Programmazione assuntivi: riduzione personale		0,00	0,00	0,00	0,00	-25,44	-76,80	0,00	-25,44	-76,80								
	23	Riduzione organico collaboratori scd/edc		0,00	0,00	0,00	0,00	-39,55	-69,22	-9,89	-39,55	-69,22								
	3	Finanziamento personale amministrativo		0,00	0,00	0,00	-82,40	-144,20	-89,89	-13,04	-6,26	-2,50	-4,26							
	5	Accantonamento personale personale non idoneo		-8,21	-13,04	-13,04	-5,57	-16,66	-16,66	-5,57	-16,66	-16,66								
	24	Blocco finanziamenti variazioni costo della vita		-11,60	-34,70	-34,70	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00								
	25	Incentivi emil previdenziali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		Spese delle Amministrazioni pubbliche	0,24.200,300	-725,00	-700,00	-700,00	-489,50	-735,00	-1.119,00	-1.119,00	-729,50	-759,00	-899,00							
13	1	Ministero econom. Interni Beni Pubblici Stato		605,00	600,00	600,00	400,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	580,00	580,00							
	2	Funzionamento enti Tsp C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	3	Funzionamento enti previdenziali		-100,00	-100,00	-100,00	50,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00								
15	1	Fondo Iniziativa Tecnologica (ed. servizi informatica)		20,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
22	22	Ente e organismi pubblici		0,00	0,00	0,00	-29,50	-79,00	0,00	219,00	29,50	-79,00	219,00							
		Patto di stabilità interno		65,00	-94,82	-120,64	-2.250,00	-2.535,00	-3.172,00	-2.250,00	-2.835,90	-3.172,00								
17	8	Patto di stabilità interno		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
18	8	Compartecipazione Friuli Venezia Giulia		-48,00	-48,00	-48,00	-48,00	-48,00	-48,00	-48,00	-48,00	-48,00								
	11	Deviazioni Friuli Venezia Giulia		-14,00	-20,00	-20,00	-10,00	-20,00	-20,00	-10,00	-20,00	-20,00								
	10	Milid Friuli Venezia Giulia		0,00	-25,82	-51,64	0,00	29,00	-52,00	0,00	-25,00	-52,00								
		Sarilla e Previdenza		-16,00	-588,00	-588,00	-2.820,00	-3.591,00	-3.591,00	-2.455,00	-3.591,00	-3.591,00								
27	2	Misure oneri finanziamento pensioni ad un milione		-16,00	-518,00	-518,00	516,00	516,00	516,00	516,00	516,00	516,00								
30	1	Modifica regime emulo		0,00	-52,00	-52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	52,00	52,00								
37	1	Cure sociali		0,00	0,00	0,00	0,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00								
	2	Finanziamento assistenza specialistica e diagnostica	30,7	0,00	0,00	0,00	-1.065,00	-2.169,00	-1.065,00	-2.169,00	-2.169,00	-2.169,00								
	6	Sicurezza farmacie		0,00	0,00	0,00	0,00	-141,00	-141,00	-141,00	-141,00	-141,00								
	9	Protezione farmacie		0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00								
	11	Contributi sociali da concordato di massa		0,00	0,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		Spesa sanitaria		-437,00	-153,00	0,00	-431,00	-153,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
7	1	Concordato IRAP		382,0	-153,0	0,0	-393,0	-153,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
7	1	Concordato IRAP agricoltura		38,00	0,00	0,00	-38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		Effetti indotti		-525,85	-2.559,85	-3.196,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
21	2	Adeguamenti contrattuali e parametri		50	-84	78	565	691	189	189	189	189								
		SSN		50	-84	78	565	691	189	189	189	189								
		Appoggio trippap		523	565	691	565	691	189	189	189	189								
		Contribuzione aggiuntiva		145	155	155	145	155	155	155	155	155								
22	5	Fondo nuove assuntive	SSN																	
			0,24.200,300		-19	19														

Art.	Co.	B) INTERVENTI IN MATERIA DI SPESA	Em.	Saldo netto da finanziare					Fabbricazioni settore statale					Indebitamento netto P.A.				
				2003	2004	2005	2003	2004	2005	2003	2004	2005						
33	33	Emiliana televisive locali	22,16	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A		
34	34	Radiodiffusione locale	22,16	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	A		
35	35	Studiamento sessuale - Fondo P.C.M.	22,16	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	A		
37	37	CAI	22,16	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	A		
		Spesa sanitaria																
5	1	IRAP (Vale)	540,00	1.000,70	789,00	550,00	1.101,70	799,00	10,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	A		
11	1	Agevolazione agricoltura - alitalia IRAP	0,0	983,0	521,0	0,0	983,0	521,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	A		
11	4	Agevolazione agricoltura - alitalia IRAP	326,0	150,0	0,00	326,0	150,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	A		
39	1	Reduzione add. Irpef IRPEF	214,00	214,00	265,00	214,00	274,00	265,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	A		
65	1	Premium onice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	V		
		CONI e regine fiscali associazioni sportive - IRAP	2,55	3,70	2,00	0,00	3,70	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	V		
		Effetti indati																
23	2	Finanziaria organico collaboratori scolastici	14,00	47,00	68,00													
		SSN																
		Apporto Impdal	2,00	7,00	12,00													
		Contribuzione aggiuntiva	7,00	30,00	52,00													
		SSN	-2,00	-8,00	-14,00													
3	3	Classificazione personale amministrativo																
		SSN	0,50	1,00	1,00													
		Apporto Impdal	2,00	5,00	5,00													
		Contribuzione aggiuntiva	0,50	1,00	1,00													
4	4	Accantonamento medico personale non idoneo																
		SSN	1,00	3,00	3,00													
		Apporto Impdal	5,00	13,00	13,00													
		Contribuzione aggiuntiva	-1,00	-3,00	-3,00													
		MAGGIORI SPESE CONTO CAPITALE																
		Disposizioni varie per enti decentrali																
18	5	Contributo solidarietà nazionale Sicilia (L.I.)	207,14	186,14	194,14	120,00	188,00	279,00	120,00	295,00	378,00							
19	4	Dotezione fondo nazionale ordinato investimenti	0,00	23,00	31,00	0,00	22,00	31,00	0,00	130,00	130,00							
5	5	Contributi curati con popolazione ritirata a 3.000 abitanti	60,00	0,00	0,00	40,00	20,00	0,00	40,00	20,00	0,00							
6	6	Contributi curati con popolazione ritirata a 3.000 abitanti	9.212,24	24.61,6	0,00	75,00	37,00	0,00	75,00	37,00	0,00							
58	6	Unità di Impiego	15,00	0,00	0,00	5,00	10,00	0,00	5,00	10,00	0,00							
		Investimenti	22,16	153,14	153,14	0,00	98,00	248,00	0,00	98,00	248,00							
		Fondi Impiegati	595,27	726,27	7.076,27	301,00	580,00	2.751,00	301,00	680,00	2.751,00							
15	1	Fondo Impiegati Teorie Opica	100,00	0,00	0,00	40,00	40,00	20,00	40,00	40,00	20,00							
42	1	Fondo per le aree sottoutilizzate	400,00	650,00	7.000,00	200,00	450,00	2.650,00	200,00	590,00	2.650,00							
59	8	VV F - potenziamenti mezzi aeromobili	20,00	20,00	20,00	10,00	15,00	25,00	10,00	15,00	25,00							
43	14	Credito d'imposta Centro Nord	24.200,302	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0							
22	14	Ville Venete	22,16	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0							
53	1	piccole e medie imprese commerciali	10,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
69	27/a	imite impiego sicurezza sociale	22,16	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
59	27/b	imite impiego calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
59	28	Città di Milano	22,16	10,00	10,00	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0							
22	15	INEL	22,16	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
59	15	Enti teuse (anche U)	480,000	5,3	5,3	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0							
		Altro	92,50	5,00	5,00	92,50	15,00	5,00	92,50	15,00	5,00							
28	1	I.S.U. Palermo	24.000,301	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0							
46	3	Altra egualitarione	24,200	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0							
48	1	Milano sun	37.000,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
64	4	Contributi decedenti (aliquota legge 57-01 art. 22)	0,72	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
			16,110	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0							

